



CITTA' DI SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA SINDACALE N. 28 del 21.05.2018

Oggetto: Manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento nell'ambito della "XX tappa del Giro d'Italia", 25-26 maggio 2018. Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici e di bevande contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o altre confezioni di vetro e di lattine.

IL SINDACO

Premesso che nell'ambito della "XX tappa del Giro d'Italia" si svolgeranno i seguenti eventi di pubblico spettacolo e intrattenimento, come da programma depositato agli atti del Comune:

- "Notte Rosa", con esibizione di gruppi musicali e DJ dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 25 maggio 2018, nelle vie e piazze del Centro Storico;
- Partenza del Giro d'Italia alle ore 10:10 del 26 maggio 2018 in Piazza della Repubblica;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 15.05.2018 avente ad oggetto: "Giro d'Italia 2018. XX tappa con partenza dalla Città di Susa e iniziativa collaterale "Notte Rosa". Indirizzi agli uffici comunali";

Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
- la Circolare del Ministero - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19.06.2017, avente ad oggetto: "Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro del 28.07.2017, n. 11001/110 (1.0) avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

Dato atto delle numerose riunioni tenute presso l'Ufficio del Sindaco e anche presso la sede della Prefettura e Questura per valutare gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità delle manifestazioni anche alla luce delle prescrizioni di cui alle Circolari sopraindicate;

Considerato che gli eventi previsti, per le modalità di realizzazione, richiameranno un notevole afflusso di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande;

Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nel territorio della Città;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:

- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
- è fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall' esercente.

I divieti e gli obblighi di cui sopra si applicano anche esercenti che allestiscono "banchi di mescita temporanei" ai sensi della deliberazione di G.C. n. 34 del 15.05.2018.

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano invece qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza.

- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alle manifestazioni;
- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alle manifestazioni.

La presente ordinanza si applica a tutto il territorio della Città di Susa dalle ore 18:00 del 25.05.2018 alle ore 11:00 del 26 maggio 2018.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Torino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
- Al Comando di Polizia Municipale di Susa;
- Al Comando di Polizia Stradale e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa.

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Il Sindaco
Sandro Plano



The image shows the official seal of the City of Susa, Torino, which is circular and contains the text 'CITTA' DI SUS A' and 'TORINO' around a central emblem. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'S. Plano'.